Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2018

Verona, 30 maggio 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Sottocategoria di iscrizione 4-bis, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi.....3
ALBO RIFIUTI – Aggiornamento circolari.....4
MUD 2018 – Sanzioni ridotte per i ritardatari.....4
RAEE – Aggiornamento normativa Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, catalogo aperto (open scope) dal 15 agosto 2018, linee guida ministeriali.....5
RIFIUTI - Regione Veneto, aggiornate le linee guida per il recupero degli inerti da demolizione, DGR 439/2018.....6

NEWS SICUREZZA

MOG -Modelli Organizzazione Gestione (MOG) salute e sicurezza, norma UNI.....7
SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Testo Unico, pubblicato aggiornamento maggio 2018.....8

NEWS AREA TECNICA

AEE/ROHS - Modifiche alle restrizioni di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....8
CAM - Criteri Ambientali Minimi, DM per i servizi di illuminazione pubblica.....10
COSMETICI - Catalogo ingredienti cosmetici usati in nanoforma.....11
DISPOSITIVI MEDICI - Modificato l'elenco nazionale di classificazione.....11
FGAS - Dichiarazione 2018 (dati riferiti all'anno 2017).....11
F-GAS – Dichiarazione in scadenza 31 maggio 2018, trasmissione on line.....12
FITOSANITARI – Regolamento fitosanitari, utilizzatori non professionali.....13
PREVENZIONE INCENDI – Modulistica aggiornata.....13
PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili gasolio (diesel tank), capacità fino 9.000 litri.....15
PREVENZIONE INCENDI – Dotazione di estintori portatili su autobus.....16
REACH - Identificazione dell'anidride trimellitica (TMA) e del dicicloesilftalato (DCHP) come sostanze estremamente preoccupanti SVHC.....16
REACH -Sostanze in restrizione per la vendita ai consumatori.....17
REACH/CLP- Nuovo progetto per la vigilanza sui composti del Cromo (VI).....18

APPROFONDIMENTI

SALUTE SUL LAVORO - Alimentazione e lavoro, indicazioni INAIL.....19

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
24.05.2018 D.LGS. 231/01 – RESPONSABILITA' DELLE PMI E SANZIONI, PERCHE' ADOTTARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (MOG)

ALBO RIFIUTI - Sottocategoria di iscrizione 4-bis, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-sottocategoria-di-iscrizione-4-bis-raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-non-pericolosi-metalli-ferrosi-e-non-ferrosi/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali la delibera n. 2/ALBO/CN del 24 aprile 2018 recante "Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1 comma 124 della Legge 124/2017). Criteri e requisiti per l'iscrizione."

Con tale delibera, in vigore dal 15 giugno p.v., viene istituita la nuova sottocategoria di iscrizione 4-bis cui possono iscriversi le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso di rottami metalllici ferrosi e non ferrosi (ATECO 46.77.10) per svolgere la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti.

Dette imprese devono avere i requisiti morali e giuridici richiesti dal regolamento dell'Albo (ex art. 10 DM 120/2014) e dimostrare di avere la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio con portata utile complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare annualmente non più di 400 tonnellate di rifiuti non pericolosi ricompresi nelle seguenti tipologie:

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

Il provvedimento riporta in allegato la modulistica per l'iscrizione.

ALBO RIFIUTI – Aggiornamento circolari
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-aggiornamento-circolari/

Si segnalano le seguenti circolari emanate il 4 maggio 2018 dal Comitato dell'Albo nazionale Gestori Ambientali:

Circolare n 144/2018 "Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione"
Con tale provvedimento viene definita la procedura per la sospensione e/o cancellazione delle imprese che non risultano in regola con il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo. In particolare viene previsto che le aziende inadempienti sprovviste di pec valide e funzionanti o che risultano irreperibili verranno indicate sul sito dell'Albo a partire dal 1° giugno p.v.

Circolare n. 145/2018 "Verifica Durc"
Con tale circolare il Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce indicazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'istruttoria delle istanze di iscrizione. In particolare ha precisato che "nel caso di dicitura "Durc irregolare" dell'INPS la Sezione dovrà effettuare ulteriore interrogazione all'INPS nei 3 giorni precedenti la data della seduta della Sezione che decide sulla relativa domanda di iscrizione".

Circolare n. 146/2018 "Ricorsi pervenuti via pec e firma digitale"
Con tale provvedimento il Comitato stabilisce che le istanze provenienti da pec delle imprese sono accettate anche se sprovviste di firma digitale del legale rappresentante. È invece irricevibile il ricorso proveniente da pec diversa da quella dell'impresa, salvo giusta delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente.

MUD 2018 – Sanzioni ridotte per i ritardatari
http://www.apiverona.it/mud-2018-sanzioni-ridotte-per-i-ritardatari/

Si ricorda che il 30 aprile 2018 è scaduto il termine per la presentazione del MUD relativo all'anno 2017. La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa ma entro 60 giorni dalla scadenza **(60 giorni e non due mesi)** comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006). **Il D.P.C.M. 28/12/2017 prevede che la Comunicazione Rifiuti Semplificata effettuata con modalità diverse da quelle prescritte dal D.P.CM. stesso si considera inesatta.**

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
L'omessa comunicazione e la comunicazione eseguita in modo incompleto o inesatto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000 (art. 13, comma 7, del D.Lgs. 209/2003).

Comunicazione produttori AEE:
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 20.000 (art. 38, comma 2, lettera h, del D.Lgs 49/2014).

RAEE – Aggiornamento normativa Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, catalogo aperto (open scope) dal 15 agosto 2018, linee guida ministeriali
http://www.apiverona.it/raee-aggiornamento-normativa-rifiuti-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-catalogo-aperto-open-scope-dal-15-agosto-2018-linee-guida-ministeriali/

L' "open scope" è il termine con il quale viene definito l'allargamento del campo di applicazione ("aperto") della normativa RAEE, che arriverà a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano (salvo qualche esclusione).

L'open scope è previsto dal D.Lgs. 49/2014 di recepimento della Direttiva 2012/19 UE ed introduce a partire dal **15 agosto 2018,** un ampliamento della gamma di prodotti che a fine vita dovranno essere avviati al recupero in quanto RAEE.

Ci sarà un aumento delle apparecchiature soggette alla disciplina e quindi i produttori e importatori di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche entreranno per la prima volta nel sistema RAEE con i relativi obblighi e prescrizioni a cui prima non erano soggetti (iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di AEE, contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti elettronici RAEE secondo le modalità previste dalla Legge ecc).

Il Ministero dell'Ambiente ha diffuso l'8 maggio 2018 sul proprio sito www.minambiente.it nella sezione Rifiuti e inquinamento » Comitato di vigilanza e controllo RAEE, pile e accumulatori una guida operativa contenente **"Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del D.lgs. 49/2014".**

Nelle linee guida ministeriali viene ribadito che "il 15 agosto 2018 entra in vigore il "campo aperto" di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tale avvenimento è vissuto dagli operatori del settore – produttori, associazioni di categoria, consorzi – come uno spartiacque tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018. "

Il ministero chiarisce che in realtà "con la data del 15 agosto non viene minimamente modificata la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale.

In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall'entrata in vigore del d. lgs. 49/2014."

Nelle linee guida viene precisato che il cambiamento come consiste in questo, come riportato dalla Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017: "le modifiche, apportate all'ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell'Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell'Allegato III, che includono due categorie "aperte" relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di "rendere aperto" l'ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all'allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell'ambito di applicazione del decreto."

Il documento ministeriale prosegue precisando che "solo e soltanto perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici.

Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall'allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell'allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad "apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)", ad "apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)" ed a "piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)".

La conseguenza della predetta nuova "categorizzazione" fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all'allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l'avvento dell'allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie "tipologiche", certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali."

RIFIUTI - Regione Veneto, aggiornate le linee guida per il recupero degli inerti da demolizione, DGR 439/2018

http://www.apiverona.it/rifiuti-regione-veneto-aggiornate-le-linee-guida-recupero-inerti-da-demolizione-dgr-4392018/

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto Bur n. 41 del 30.04.2018 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 10 aprile 2018 contenente le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014".

Con il presente provvedimento si apportano alcune modifiche alla DGRV n. 1060 del 24.06.2014, a seguito dell'evolversi delle conoscenze e dell'acquisizione di esperienze sul campo nell'ambito dei criteri ambientali da rispettare per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti.

Il presente allegato contiene le Norme Tecniche che costituiscono il riferimento per la definizione delle caratteristiche di determinati "prodotti di recupero" derivanti da attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed utilizzabili nel settore delle costruzioni riferiti sia a lavori pubblici che privati.

Le Norme Tecniche riportate nel presente allegato si applicano a tutti i lavori pubblici e privati nelle seguenti fasi: – programmazione e progettazione; – capitolati speciali d'appalto; – realizzazione; – manutenzione (ampliamenti e/o ristrutturazioni).

Ai fini delle presenti Norme Tecniche si considerano:
a) “prodotti di recupero” i materiali (individuati come “materie prime e/o prodotti ottenuti” dall’allegato 1, suballegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i.) prodotti da impianti in cui sono svolte attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi abilitate ai sensi della Parte IV, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed operanti in regime semplificato o ordinario; ferme restando le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.
b) “rifiuti tal quali” i rifiuti così come individuati nell’allegato1, suballegato1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. e non ancora sottoposti ad operazioni di recupero

NEWS SICUREZZA

MOG - Modelli Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza, norma UNI
http://www.apiverona.it/mog-modelli-organizzazione-e-gestione-mog-della-salute-e-sicurezza-norma-uni/

Fonte www.uni.com

Disponibile la norma UNI UNI/TR 11709:2018 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”.

Gli Organismi Paritetici (OP) possono effettuare l'attività di asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza.

L’asseverazione si configura come un’attività finalizzata ad attestare l'adozione ed efficace attuazione dei MOG, a testimonianza di modalità organizzative e gestionali fondate sull'approccio partecipativo realizzate e perseguite da parte di un'organizzazione con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, aziendali e territoriali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso è grazie alla commissione Sicurezza che è stata elaborata la UNI/TR 11709. Questo rapporto tecnico fornisce indicazioni in merito alla modalità per effettuare l'attività di asseverazione dell'adozione ed efficace attuazione del MOG.

Inoltre, fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell'asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza sul lavoro adottati ed efficacemente attuati.

Il rapporto tecnico fornisce anche il testo valido per l'elaborazione delle norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) di specifici settori.

Quindi, la UNI/TR 11709 intende fornire indicazioni di impostazione metodologica rispetto alle quali i singoli OP possono sviluppare il proprio processo di asseverazione, con modalità adeguate alle specifiche peculiarità settoriali.

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Testo Unico, pubblicato aggiornamento maggio 2018
http://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-lavoro-testo-unico-pubblicato-aggiornamento-maggio-2018/

Fonte Ministero Lavoro

A 10 anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 è disponibile dal 17 maggio u.s. sul sito del Ministero del Lavoro www.ispettorato.gov.it la nuova versione del decreto -edizione maggio 2018- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

VERSIONE "MAGGIO 2018"
Novità in questa versione:

- inserita la circolare INL n. 1 dell'11/01/2018 Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione
- inserita lalettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 elenco lavori sotto tensione
- Sostituito il il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 diciassettesimo elenco verifiche periodiche
- inseriti gli Interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018
- inserito il riferimento all'interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell'art. 3 comma 12-bis;
- corretto all'art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, società sportive dilettantistiche.

NEWS AREA TECNICA

AEE/ROHS - Modifiche alle restrizioni di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
http://www.apiverona.it/aeerohs-modifiche-alle-restrizioni-di-alcune-sostanze-pericolose-nelle-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 11.04.2018 il DM Ambiente 15 febbraio 2018 recante "*Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche".*

Il provvedimento attua le Direttive che a pportano modifiche all'Allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2), recepita con D.Lgs n. 27 del 4 marzo 2014, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le sostanze ristrette dalla Dir. RoHS 2 sono definite come Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo (VI) e loro composti, Bifenili polibromurati (PBB) ed Eteri di difenile polibromurato. Dette sostanze non possono essere presenti in percentuali di concentrazione in peso superiori allo 0,1% all'interno di materiali omogenei contenuti in Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE). Nel caso del Cadmio la soglia tollerata scende allo 0,01%.

L'Allegato III elenca 41 casi in cui si può usufruire di deroghe rispetto a questo obbligo, per un periodo di tempo limitato, specificando la sostanza e la particolare applicazione che può godere di esenzione. Il Decreto in oggetto recepisce alcune modifiche apportate proprio a questo allegato della Direttiva RoHS 2.

Le esenzioni aggiornate sono le seguenti (le modifiche ai punti 9 e 13 si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018, mentre le modifiche al punto 39 si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018):

	Esenzione	*Ambito e date di applicazione*
9 b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.
9 b)-I	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.
13 a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie
13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9»
13 b)-	Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate	
13 b)-II	Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato	Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;»
13 b)-III	Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione	
39 a)	Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)	Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019

CAM - Criteri Ambientali Minimi , DM per i servizi di illuminazione pubblica
http://www.apiverona.it/criteri-ambientali-minimi-cam-pubblicato-il-dm-per-i-servizi-di-illuminazione-pubblica/

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018 il DM 28 marzo 2018 recante la disciplina sui criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

I decreto entrerà in vigore 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare ai CAM le procedure per l'affidamento del servizio di IP. Infatti, ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, l'applicazione dei CAM è obbligatorio.

I CAM "Servizio IP" tengono conto sia della disomogeneità delle amministrazioni in termini di disponibilità di informazioni sullo stato degli impianti e di risorse economiche per eventuali interventi di riqualificazione, sia delle diverse situazioni impiantistiche in relazione al rispetto della normativa, all´aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica. In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il servizio IP.

I CAM "Servizio IP" si aggiungono ai CAM per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017)

Si ricorda che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della **L. 221/2015** e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del **D.lgs. 50/2016**"Codice degli appalti" (modificato dal **D.lgs 56/2017**), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari " e nel diffondere l'occupazione "verde".

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. Ad ora sono stati adottati **CAM per 17 categorie** di forniture ed affidamenti.

COSMETICI - Catalogo ingredienti cosmetici usati in nanoforma
http://www.apiverona.it/cosmetici-catalogo-ingredienti-cosmetici-usati-in-nanoforma/

Fonte www.ec.europa.eu

A norma dell'articolo 16, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, la Commissione europea – COM ha messo a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. Detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.

Il catalogo riporta i nanomateriali *utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato* e si basa sulle informazioni notificate per via elettronica dalle persone responsabili alla Commissione europea tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP). La Commissione europea non assume alcuna responsabilità per il contenuto e alla qualità dal punto di vista scientifico delle notifiche inserite nel CPNP.

Alla luce delle attuali conoscenze sui nanomateriali può sussistere ancora qualche incertezza sullo status di nanomateriali di alcune sostanze notificate. Il catalogo è in continua elaborazione e soggetto a modifiche e verrà aggiornato periodicamente.

DISPOSITIVI MEDICI - Modificato l'elenco nazionale di classificazione
http://www.apiverona.it/dispositivi-medici-modificato-lelenco-nazionale-di-classificazione/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2018 il Decreto Ministero Salute 13 marzo 2018 recante "Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007".

Con tale decreto, in vigore dal 20 giugno p.v., viene modificato l'elenco nazionale dei dispositivi medici (CND) contenuto nel DM 20 febbraio 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16.03.2017). Le modifiche e gli aggiornamenti sono elencati negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della classificazione eliminati, ai codici aggiunti ed ai codici le cui descrizioni vengono modificate.

In particolare viene eliminato un codice (categoria M – dispositivi per medicazioni generale e specialistiche della classificazione delle garze paraffinate o con altri componenti - codice M0203099); vengono introdotte 81 voci nuove e viene modificata la descrizione di 28 classificazioni.

FGAS - Dichiarazione 2018 (dati riferiti all'anno 2017)
http://www.apiverona.it/f-gas-dichiarazione-annuale-f-gas-scadenza-31-maggio-2018/

Fonte ISPRA

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 del DPR 43/2012 l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) gestisce la raccolta delle comunicazioni che gli operatori delle apparecchiature fisse per il condizionamento, la refrigerazione, le pompe di calore e i sistemi fissi antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ogni anno.

È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2017.

Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione è il 31 maggio 2018.

Si ribadisce che, anche per quest'anno, che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:
istruzioni per la registrazione
istruzioni per la compilazione
istruzioni per il caricamento massivo

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.

Dichiarazioni errate: ricordiamo agli Utenti che per la gestione delle dichiarazioni errate devono attenersi a quanto indicato nella FAQ n. 26. Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di cancellazione.

Collegamenti utili
Per un'informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale
Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:dichiarazionefgas@isprambiente.it
Contatti e assistenza sulla normativa Fgas:info.fgas@minambiente.it

Le informazioni da comunicare riguardano i dati identificati dell'operatore delle apparecchiature oggetto della dichiarazione, il gas fluorurato ad effetto serra presente (carica circolante), le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate a seguito degli interventi eseguiti sulle apparecchiature fisse nel corso dell'anno di riferimento.

L'ISPRA ha sviluppato un sistema on-line per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni Fgas.

F-GAS – Dichiarazione in scadenza 31 maggio 2018, trasmissione on line
http://www.apiverona.it/f-gas-dichiarazione-annuale-f-gas-scadenza-31-maggio-2018/

Si ricorda che entro il 31 maggio 2018 gli "operatori" delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra F-gas – quindi il proprietario o persona terza appositamente delegata - devono inviare al Ministero dell'Ambiente, utilizzando il sito internet dell'ISPRA, le informazioni riguardanti le quantità di gas fluorurati a effetto serra immessi in atmosfera nell'anno 2017.

Si tratta delle apparecchiature e degli impianti contenenti 3 kg o più di detti gas (pari o superiore a 5 tonnellate o più di Co2 equivalente). Infatti il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione è fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra: non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in Co2 equivalenti. La comunicazione in esame anche quest'anno va fatta in kg. e non in tonnellate di Co2 equivalente.

La trasmissione della dichiarazione F-gas 2018 (ex art. 16 comma 1 Dpr 43/2012 e Regolamento Ce 842/2006) si esegue on-line, attraverso la pagina dedicata del sito Ispra.

I dati da comunicare vanno determinati in base a quanto indicato nel registro dell'impianto. Qualora non vi siano state delle perdite, nella comunicazione va indicato, nella parte relativa, il valore "zero".

Si precisa che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta norma le apparecchiature e gli impianti contenenti l'HCFC (idroclorofluorocarburi) in quanto trattasi di gas classificati come lesivi per l'ozono (come ad esempio il gas R22) e non ad effetto serra.

FITOSANITARI – Regolamento per i prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali

http://www.apiverona.it/fitosanitari-regolamento-per-i-prodotti-fitosanitari-per-gli-utilizzatori-non-professionali/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.4.2018 il Decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2018 n. 33 contenente il Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

Il decreto, in vigore dal 1° maggio u.s., stabilisce misure e requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

I prodotti oggetto del decreto sono i PFn Pprodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, suddivisi in PFnPO prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali e PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili.

In particolare, il provvedimento fornisce indicazioni riguardo alla classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, al confezionamento e imballaggio, nonché alle specifiche avvertenze e precauzioni d'uso da riportare su imballaggio, etichetta, foglio illustrativo che accompagna il prodotto.

Vengono, inoltre, indicati i requisiti per il commercio e la vendita di detti prodotti; i prodotti devono avere in etichetta l'indicazione "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" seguita da PFnPE o PfnPO e nella vendita devono essere indicati con apposita cartellonistica.

PREVENZIONE INCENDI – Modulistica aggiornata

http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-modulistica-aggiornata/

Fonte www.vigilfuoco.it

Disponibile sul sito del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Sezione Prevenzione Sicurezza/Servizi Prevenzione Incendi/ Modulistica la modulistica aggiornata per la di valutazione dei progetti e per la commercializzazione prodotti, in vigore dall'11 giugno 2018.

Modulistica Prevenzione incendi

Valutazione dei progetti:
Pin 1-2012 Valutazione Progetto
Pin 1-2018 Valutazione Progetto (in vigore dall'11 giugno 2018) Istanza di valutazione del progetto

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
Pin 2-2014 S.C.I.A.
Pin 2-2018 S.C.I.A. (in vigore dall'11 giugno 2018) Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Pin 2.1-2014 Asseverazione
Pin 2.1-2018 Asseverazione (in vigore dall'11 giugno 2018) Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
Pin 2.2-2012 - Cert. REI
Pin 2.2-2018 - Cert. REI (in vigore dall'11 giugno 2018) Certificazione di resistenza al fuoco
Pin 2.3-2014 - Dich. Prod.
Pin 2.3-2018 - Dich. Prod. (in vigore dall'11 giugno 2018)Dichiarazione inerente i prodotti
Pin 2.4-2012 - Dich. Imp.
Pin 2.4-2018 - Dich. Imp. (in vigore dall'11 giugno 2018) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
Pin 2.5-2014 - Cert. Imp.
Pin 2.5-2018 - Cert. Imp. (in vigore dall'11 giugno 2018) Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
Pin 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio
Pin 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio (in vigore dall'11 giugno 2018) Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
Pin 2 gpl- 2014 S.C.I.A.
Pin 2 gpl- 2018 S.C.I.A. (in vigore dall'11 giugno 2018) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
Pin 2.1-gpl-2014 Attestazione
Pin 2.1-gpl-2018 Attestazione (in vigore dall'11 giugno 2018) Attestazione per depositi di gpl
Pin 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione Dichiarazione di installazione per depositi di gpl

Dichiarazione di rispondenza (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, c. 6 - M.S.E.)

Rinnovo periodico di conformità antincendio:
Pin 3-2014 Rinnovo periodico
Pin 3-2018 Rinnovo periodico (in vigore dall'11 giugno 2018) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
Pin 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
Pin 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl
Pin 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl (in vigore dall'11 giugno 2018) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
Pin 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo
Pin 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo (in vigore dall'11 giugno 2018) Dichiarazione depositi gpl

Deroga:
Pin 4-2012 Deroga
Pin 4-2018 Deroga (in vigore dall'11 giugno 2018) Istanza di deroga

Nulla Osta di Fattibilità:
Pin 5-2012 Richiesta N.O.F.
Pin 5-2018 Richiesta N.O.F. (in vigore dall'11 giugno 2018) Istanza di nulla osta di fattibilità

Verifiche in corso d'opera:
Pin 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera
Pin 6-2018 Richiesta Verifica in corso d'opera (in vigore dall'11 giugno 2018) Istanza di verifiche in corso d'opera

Voltura:
Pin 7-2012 Voltura
Pin 7-2018 Voltura (in vigore dall'11 giugno 2018)

Modulistica commercializzazione prodotti

- Richiesta di Omologazione di porte resistenti al fuoco
- Richiesta di benestare per i sipari di sicurezza
- Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M.26.03.1985
- Richiesta omologazione estintori portatili
- Rinnovo omologazione estintori portatili
- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili

PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri

http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-cisterne-mobili-di-gasolio-di-carburante-diesel-tank-con-capacita-fino-9-000-litri/

Si ricorda che da gennaio 2018 è in vigore la nuova regola tecnica di prevenzione incendi ex DM 22.11.2017 relativa all'installazione e all'esercizio dei contenitori-distributori mobili ad uso privato destinati all'erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) con capacità fino 9.000 litri.

In particolare la suddetta normativa interessa i contenitori-distributori ad uso privato installati fuori terra con capacità geometrica non superiore a 9 mc^3 destinati ad erogazione gasolio (carburante avente un punto di infiammabilità di oltre 65° C e sino a 125° C o con un punto di infiammabilità non inferiore comunque ai 55°C).

La normativa in esame ha abrogato le disposizioni precedenti che disponevano l'uso obbligatorio di detti contenitori mobili:

- all'interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di materiali e dei cantieri stradali, ferroviari ed edili, esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi;
- nelle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, per il rifornimento di automezzi destinati allo svolgimento della propria attività;
- in tutte le altre attività non ricomprese nei due punti precedenti, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (Qualora fosse necessario alimentare anche i mezzi destinati a circolare all'esterno dell'impresa, la normativa antincendio prevedeva l'obbligo di utilizzare una cisterna interrata, fatto salvo alcune deroghe in caso di motivi oggettivi che non rendevano possibile l'interramento ad esempio problemi con la falda acquifera ecc)

Pertanto da gennaio 2018, venute meno le suddette limitazioni, è possibile installare ed utilizzare i contenitori-distributori mobili ad uso privato destinati all'erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) sino a fino 9.000 litri in qualunque tipologia di impresa e per poter alimentare qualsiasi veicolo targato e non targato, circolanti su strada o su area privata, fermo restando il rispetto delle norme di prevenzione incendi per l'esercizio del contenitore-distributore mobile.

PREVENZIONE INCENDI – Dotazione di estintori portatili su autobus
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-dotazione-di-estintori-portatili-su-autobus/

Pubblicata dal Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Circolare del 23 marzo 2018 prot. n. 300/A/2436/18/113/31 recante "Dotazione di estintori portatili su autobus".

A seguito di numerosi quesiti in materia, si è reso necessario definire in modo congiunto ed uniforme la tematica della dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus. La circolare fornisce indicazioni sulla dotazione di estintori su autobus, sugli estintori equivalenti, sull'impiego di estintori a polvere e sulla sostituzione di estintori a polvere utilizzati sui veicoli.

In particolare, nel caso di eventuale impiego all'interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, la polvere molto sottile contenuta nell'estintore può irritante gli occhi e le vie aeree degli occupanti; pertanto secondo tempistiche indicate gli estintori a polvere dovranno essere sostituiti con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma).

REACH - Identificazione dell'anidride trimellitica (TMA) e del dicicloesilftalato (DCHP) come sostanze estremamente preoccupanti SVHC
http://www.apiverona.it/reach-identificazione-dellanidride-trimellitica-tma-e-del-dicicloesilftalato-dchp-come-sostanze-estremamente-preoccupanti-svhc/

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 99 serie L del 19.04.2018 **la Decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della Commissione del 13 aprile 2018** relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

I Paesi Bassi hanno trasmesso all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) un fascicolo, preparato conformemente all'allegato XV del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), per l'identificazione dell'anidride trimellitica (TMA) come sostanza estremamente preoccupante, poiché risponde al criterio di cui all'articolo 57, lettera f), del suddetto regolamento.

La lettera f) dell'articolo 57 si riferisce alle sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino e più in generale a tutte le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente (e che dànno quindi adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze CMR e/o PBT/vPvB).

Secondo la Commissione è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana a causa delle proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie dell'anidride trimetallica. La TMA provoca danni gravi e permanenti alla funzionalità polmonare. I casi di effetti nocivi segnalati variano da rinocongiuntivite e asma occupazionali a malattie gravi quali sindrome «pneumopatia con anemia» da anidride trimetallica, laringite allergica e alveolite allergica. Alcuni degli effetti sono risultati talmente gravi da costringere i soggetti colpiti ad abbandonare il lavoro. Gli effetti più gravi possono richiedere cure mediche prolungate.

La Commissione ha osservato che, sebbene alcuni effetti della TMA siano reversibili una volta cessata l'esposizione, la prima fase di sensibilizzazione (induzione) è irreversibile. Dai dati disponibili sugli esseri umani non è inoltre possibile determinare un livello di concentrazione di TMA al di sotto del quale non si verifichi la sensibilizzazione. Sembra inoltre che gli effetti gravi si manifestino dopo un certo periodo di latenza.

La possibilità che gli effetti irreversibili abbiano luogo prima che venga identificato un problema di salute, ha fatto sì che l'anidride trimetallica debba essere riconosciuta come sostanza estremamente preoccupante.

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 105 serie L del 25.04.2018 l**a Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione del 17 aprile 2018** relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio .

Il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP come sostanza estremamente preoccupante poiché sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). La lettera c) di tale articolo si riferisce a quelle sostanze che rispondono ai criteri di classificazione per la tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, secondo i criteri del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

L'MSC ha riconosciuto anche che per la sostanza DCHP sono scientificamente comprovati un effetto sul sistema endocrino e il nesso di causalità tra tale proprietà e gli effetti nocivi per la salute umana e, inoltre, che la sostanza può essere considerata un interferente endocrino per la salute umana poiché corrisponde alla relativa definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Di conseguenza la sostanza dicicloesilftalato (DCHP) viene ufficialmente identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi dell'art. 57, lettere c) e f) del Reg. REACH per le sue proprietà di tossicità per la riproduzione e di interferente endocrino.

REACH - Sostanze in restrizione per la vendita ai consumatori

http://www.apiverona.it/reach-sostanze-in-restrizione-per-la-vendita-ai-consumatori/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 114 del 04.05.2018 il regolamento 2018/675 della Commissoine del 2 maggio 2018 recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

Le modifiche riguardano:

- la modifica del testo riportato in colonna 1 delle restrizioni n. 28, 29 e 30;
- l'inserimento di alcune sostanze nelle appendici 2, 4 e 6 che fanno riferimento rispettivamente alle restrizioni n. 28, 29 e 30 dell'allegato citato (fra cui la Formaldeide).

Le voci 28-29-30 dell'All. XVII riguardano il divieto di immissione sul mercato e uso da parte dei consumatori (in generale: la messa a disposizione dei consumatori) delle sostanze, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o come componenti di miscele, elencate nelle appendici da 1 a 6 del medesimo Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) qualora compaiano in prodotti chimici in concentrazione superiore alla soglia di classificazione (generica o, se del caso, specifica).

Una sostanza elencata in una delle appendici citate può essere fornita al pubblico solo se presente nel prodotto in concentrazione inferiore alla soglia che determina la classificazione generale del prodotto. Le voci 28, 29 e 30 si riferiscono rispettivamente a sostanze Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la riproduzione di cat. 1A e 1B, corrispondenti pertanto alle indicazioni di pericolo H350, H340 e H360.

Sono previste anche delle deroghe all'applicazione delle restrizioni 28-29-30, con particolare riferimento alle sostanze contenute nei medicinali per uso umano e veterinario, nei cosmetici, in alcuni prodotti combustibili, nei colori per artisti oltre alle sostanze esplicitamente derogate elencate nell'appendice 11, colonna 1 dell'Allegato XVII.

Le modifiche apportate dal Reg (UE) 2018/675 sono applicabili a decorrere dal 01/12/2018 a eccezione della sostanza «formaldeide:.. %» per cui le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere già dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica stesso, cioè dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (24/05/2018).

La modifica si è resa necessaria al fine di allineare le voci delle restrizioni a quanto già previsto dal Reg. (UE) 2017/776, eliminando i riferimenti alla tabella 3.2 dell'All. VI del Reg. (UE) 1272/2008 CLP (elenco delle sostanze con classificazione armonizzata).

Il nuovo testo delle restrizioni sarà il seguente:

28	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.
29	Sostanze classificate come mutagene su cellule germinali di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 3 o nell'appendice 4.
30	Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.

La modifica in oggetto riguarda quindi la forma e non il contenuto della restrizione.

Segue l'elenco delle nuove sostanze inserite nelle appendici 1-6 riferite alle restrizioni 28-29-30:

- Integrazione alla APPENDICE 2 (sostanze cancerogene Cat. 1B H350):
- 2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato
- carbonato di cadmio
- idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio
- nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio
- formaldeide … %
- antrachinone
- metilen dimorfolina; N,N′-metilen-bis-morfolina [formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bismorfolina]; [MBM]
- prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]
- prodotti di reazione di paraformaldeide con 2- idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]
- metilidrazina
- Integrazione alla APPENDICE 4 (sostanze mutagene Cat. 1B H340):
- carbonato di cadmio
- idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio
- nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio
- Integrazione alla APPENDICE 6 (sostanze Tossiche per la riproduzione Cat. 1B H360):
- 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan1-one
- 2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato
- ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo
- dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano
- acido nonadecafluorodecanoico;
- nonadecafluorodecanoato di ammonio;
- nonadecafluorodecanoato di sodio

- triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- clorofenossi)-3,3-dimetil-1- (1H-1,2,4-triazolo1-il)butan-2-olo; α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol1-etanolo
- chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina
- tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2- ilidenecianamide (2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide
- carbetamide (ISO); (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato

REACH/CLP- Nuovo progetto per la vigilanza sui composti del Cromo (VI)
http://www.apiverona.it/reachclp-nuovo-progetto-per-la-vigilanza-sui-composti-del-cromo-vi/

Fonte www.echa.europa.eu

Il Forum ECHA per lo scambio di informazioni sull'applicazione dei Regg. REACH-CLP ha lanciato un nuovo progetto pilota per la vigilanza sull'autorizzazione del Cromo (VI) e dei suoi composti.

Lo scopo del progetto è controllare il corretto rispetto delle Autorizzazioni, verificando che l'immissione sul mercato e l'utilizzo delle sostanze di Allegato XIV del Reg. REACH sia effettuato solamente dalle aziende autorizzate da ECHA. Verranno verificate anche le notifiche presentate dagli utilizzatori a valle.

Il Forum ECHA ha anche esaminato gli esiti del progetto pilota sul Reg. CLP incentrato sulla verifica del commercio online di prodotti chimici, con particolare attenzione alla menzione nelle pubblicità di prodotti chimici pericolosi delle informazioni di pericolo delle etichette.

Infine, il Forum ECHA ha deciso di prolungare anche la durata del progetto trattante le sostanze contenute negli articoli. Le ispezioni, infatti, si protrarranno fino a fine 2018 e i risultati saranno resi noti a metà 2019.

APPROFONDIMENTI

SALUTE SUL LAVORO - Alimentazione e lavoro, indicazioni INAIL
http://www.apiverona.it/salute-sul-lavoro-alimentazione-e-lavoro-indicazioni-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile sul portale INAIL un factsheet che riporta alcuni dati generali sul rapporto tra alimentazione e alcune malattie croniche non trasmissibili (cardiovascolari, dismetaboliche, tumori) dovute anche all'alimentazione scorretta.

Inoltre, vengono presentati suggerimenti ai lavoratori per assumere giornalmente i nutrienti necessari a mantenere una buona salute e il peso forma.

Dato che, solitamente, almeno un pasto al giorno è consumato al lavoro, per i datori di lavoro vengono fornite indicazioni per mettere a disposizione un'offerta alimentare salutare e a buon mercato mirata alla propria forza lavoro, ponendo particolare attenzione ai cibi offerti dalle mense e dai distributori automatici.

- Link al documento Alimentazione e lavoro